

Il sistema dei compensi professionali

Il compito di individuare i compensi dovuti al professionista per lo svolgimento della propria attività è, spesso, demandato dallo Stato all'ordinamento particolare delle singole professioni

Nel nostro ordinamento, tale compito è stato assolto mediante l'elaborazione di tariffe, che riportano, per ogni attività astrattamente realizzabile nell'adempimento del mandato professionale, alternativamente, compensi fissi ovvero l'indicazione di un compenso minimo e di uno massimo (cd. forchetta) al cui interno il professionista determina, con un margine di discrezionalità, l'onorario applicabile al caso concreto.

Le tariffe possono essere derogabili o inderogabili. Nel caso in cui esse siano derogabili, la loro funzione è sostanzialmente quella di un suggerimento che l'ente esponente della professione rivolge ai propri membri in merito ai prezzi praticabili. Le tariffe sono invece inderogabili laddove ciò sia espressamente previsto dalla legge, da un atto regolamentare, dal codice deontologico o da altra fonte interna alla singola professione e laddove alla deroga da parte del professionista sia ricollegata una sanzione. L'inderogabilità può riguardare il compenso minimo, il compenso massimo o entrambi.

Per quanto concerne, poi, la possibilità di variare il compenso dovuto al professionista sulla base del risultato raggiunto (ad esempio, per gli avvocati, a seconda dell'esito di un procedimento giurisdizionale, cd. patto di quota-lite), tale possibilità è stata tradizionalmente ritenuta non coerente con un ordinamento in cui l'obbligazione del professionista intellettuale è considerata come un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Nel nostro ordinamento, il compenso del professionista è stato, fino ad un recente passato, commisurato in base ad un sistema tariffario obbligatorio.

Sulla materia - nell'ambito di una politica di liberalizzazioni e **dando seguito alle ripetute sollecitazioni dell'Autorità antitrust** – è poi intervenuta la cd. **legge Bersani** (legge 248 del 2006, di conversione del decreto-legge 223 del 2006¹). Con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, l'articolo 2 della legge – in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, - oltre ad abrogare il citato patto di quota- lite, ha **abrogato** le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono **l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime**

¹ □ Recante *Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali*.

Il codice civile (**art. 2233 c.c.**) prevede, in generale, che la misura del compenso professionale deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. In particolare, tale compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene

Limitatamente alla professione forense, in sede di conversione del decreto Bersani, il legislatore – modificando l'art. 2233 c.c. - ha stabilito la nullità, se non redatti in forma scritta, dei patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

Dopo che il **DL 183/2011** aveva previsto (art. 3), in particolare, la pattuizione scritta del compenso spettante al professionista all'atto del conferimento dell'incarico e l'obbligo di rendere noto al cliente il livello della complessità del mandato, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico, il definitivo scardinamento del sistema tariffario è stato successivamente opera del **DL 1/2012** (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito dalla legge n. 27/2012, che ha previsto l'**abrogazione definitiva delle tariffe** delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale.

La novità più rilevante è rappresentata dal fatto che, oltre ai minimi tariffari, risultano **aboliti anche i massimi**, sicché il professionista potrà liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera.

L'art. 9 del DL 1/2012 - oltre all'abrogazione espressa delle tariffe – ha confermato l'obbligo di **pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico** “nelle forme previste dall'ordinamento” (anziché sempre in forma scritta) prevedendo:

- ! l'obbligo del professionista di predisporre "**un preventivo di massima**" che renda nota in anticipo al cliente la misura del compenso; è confermato l'obbligo del professionista di informare il cliente della complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dall'inizio del mandato fino alla sua conclusione;
- ! che la **misura del compenso** deve essere, in ogni caso, **adeguata all'importanza dell'opera** e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le **voci di costo**, comprensive di spese, oneri e contributi.
- ! nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, **la determinazione del compenso professionale con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto** del ministro vigilante.

In attuazione di tale ultima previsione, in relazione alla maggior parte delle professioni, vigilate dal Ministero della giustizia, è stato emanato il **DM Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012** (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia*), che ha introdotto

un sistema di liquidazione dei compensi per fasi processuali sulla base di **parametri** contenuti in specifiche **tabelle** allegate, divise per settore professionale

Regola generale stabilita dall'art. 1 è che la disciplina del decreto **va applicata dal giudice**, in sede di liquidazione, **in difetto di accordo tra le parti** sul compenso²

Per gli iscritti all'albo dei **consulenti del lavoro**, i parametri per la liquidazione dei compensi sono contenuti nel **D.M. Lavoro 21 febbraio 2013, n. 46**.

Per professioni dei **medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari** di radiologia medica, i parametri sui compensi professionali sono stati adottati con il **D.M. Salute 19 luglio 2016, n. 165**.

Per quanto riguarda **gli avvocati**, la legge professionale forense (**legge n. 247/2012**, art. 13) ha stabilito, ulteriormente, per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. **A richiesta** è altresì tenuto a comunicare in **forma scritta** al cliente la prevedibile misura del compenso, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

L'art. 13 della legge professionale forense ha previsto l'**aggiornamento ogni 2 anni dei parametri** indicati nel DM giustizia, su proposta del CNF (v. ora il **D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55**).

- 2 [□] Viene precisato, in particolare, che nei compensi liquidati non sono comprese:
- le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfetario;
 - gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.

I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa nonché i costi degli ausiliari incaricati dal professionista.

Nel caso di incarico conferito ad un collegio di professionisti, il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci. Per la liquidazione del compenso per incarichi non conclusi, o per prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

L'assenza del *preventivo di massima* obbligatorio da parte del professionista (previsto dal citato DL 1/2012) costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

Come disposizione di chiusura, l'art. 1 del DM precisa che, in nessun caso le soglie numeriche indicate nel decreto per la liquidazione del compenso (anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi) sono vincolanti per la liquidazione stessa.

I Capi da II a V-ter del DM 140 riguardano specifiche disposizioni che individuano le tipologie delle attività professionali nei diversi settori (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai, professionisti dell'area tecnica, assistenti sociali, attuari).

Il Capo VI, infine, per il compenso relativo alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle sopraindicate, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

I parametri si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente **il compenso non sia stato determinato in forma scritta**, in ogni caso di **mancata determinazione consensuale**, in caso di **liquidazione giudiziale dei compensi** e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al **consiglio dell'ordine** affinché esperisca un **tentativo di conciliazione**. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle *spese forfetarie*, la cui misura massima è determinata dal decreto ministeriale, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive

In particolare, in relazione ai parametri forensi, va segnalata **l'audizione al Senato (28 ottobre 2015) del Presidente dell'Antitrust** (Autorità garante della concorrenza e del mercato) sul disegno di legge AS 2085, *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*. Il Presidente ha sottolineato in tale occasione che «nonostante la ormai piena liberalizzazione delle tariffe professionali, nell'attuale legge forense si prevede che, in caso di mancato accordo tra cliente e avvocato, si applichino i parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio Nazionale Forense. Gli avvocati sono quindi chiamati ad applicare nei rapporti con i loro clienti parametri che nelle altre professioni sono invece destinati esclusivamente alla determinazione della liquidazione giudiziale dei compensi. Di fatto, quindi, i parametri forensi sono suscettibili di tradursi in valori di riferimento per i professionisti nella determinazione del compenso e si prestano a svolgere lo stesso ruolo delle “tariffe”, abrogate dalle precedenti misure di liberalizzazione, comprimendo ingiustificatamente il principio di libera pattuizione del compenso affermato anche dalla stessa legge forense».

L'Autorità, ancora una volta valorizzando l'autonomia dei rapporti economici tra avvocati e clienti rispetto agli ordini di appartenenza, ha auspicato ***l'eliminazione di ogni ruolo degli ordini circondariali nella determinazione del compenso nelle controversie tra clienti e avvocati*** (in particolare, il loro ruolo di conciliatori nonché il compito di emettere pareri sulla congruità dei compensi richiesti dai professionisti).

Ciò al fine di non ingenerare nei clienti la convinzione che il compenso individuato dall'Ordine costituisca il giusto compenso dell'attività professionale, allorché in capo allo stesso ordine sussista un palese conflitto di interessi».